**Archivio selezionato:** Dottrina

**PRINCIPIO DI PRECAUZIONE, CODICE DELL'AMBIENTE E GIURISPRUDENZA DELLE CORTI COMUNITARIE E DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

Riv. giur. ambiente, fasc.6, 2006, pag. 809

LUCIANO BUTTI

**Classificazioni:** UNIONE EUROPEA - Accordi stipulati in ambito comunitario - - ambiente

1. Premessa. − 2. Rischio, incertezza scientifica e precauzione. − 3. Il principio di precauzione nel Codice dell'ambiente. − 4. Il significato del principio di precauzione: la posizione della Commissione europea. − 5. Le Corti comunitarie e la Corte Costituzionale di fronte al principio di precauzione. − 6. Conclusioni.

1. *Premessa.*

Il nuovo Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) contiene numerosi, espliciti e articolati riferimenti al principio di precauzione.

Trattandosi di un principio di derivazione comunitaria, è del tutto presumibile che le norme ad esso dedicate resteranno ferme, anche dopo il completamento del programma di revisione del "Codice" che è stato annunciato dal nuovo governo (1).

Peraltro, il significato del principio di precauzione viene spesso travisato. Per comprenderlo esattamente, è prioritariamente necessario esaminare − oltre ai documenti del diritto europeo che ne hanno definito il contenuto − la giurisprudenza delle Corti comunitarie e della Corte Costituzionale.

2. *Rischio, incertezza scientifica e precauzione.*

Il "rischio" è stato efficacemente definito come "la probabilità che un effetto negativo colpisca un essere umano o l'ambiente per effetto dell'esposizione ad un pericolo, che può essere biologico, fisico o chimico"; mentre l'"incertezza" è una "situazione di dubbio circa l'affidabilità, l'accuratezza o la rilevanza di una informazione" (2).

La società industriale tradizionale si basava sull'idea di distribuzione della ricchezza. La moderna società del rischio si organizza invece prevalentemente allo scopo di*allocare − più che i vantaggi − gli svantaggi dello sviluppo*. Tra questi svantaggi, primeggiano i vari pericoli cui le attività umane ci espongono e, in particolare, i rischi derivanti dall'insufficienza delle informazioni di cui disponiamo (in altre parole, dall'incertezza scientifica) (3).

È perciò ben comprensibile che i cittadini chiedano ai governi di difenderli da rischi eccessivi ed incerti. E da questa aspirazione nasce l'idea della precauzione, "*Better Safe than Sorry": un'idea oggi centrale nell'ambito della normativa ambientale, probabilmente il settore del diritto nell'ambito del quale il ragionamento scientifico ha maggiore importanza (4).*

*Spesso alcuni critici confondono il principio di precauzione con le sue distorte e arbitrarie applicazioni, purtroppo numerose. In molte situazioni, l'idea della precauzione è stata effettivamente utilizzata in modo irrazionale, senza rispettare i suoi corretti contorni giuridici e logici. Ma una applicazione "sostenibile" del principio è invece necessaria e utile: perché ci consente − nella società del rischio −di difenderci senza farci troppo male.*

*Insomma, non è l'assalto al principio di precauzione − ma una sua intelligente interpretazione e applicazione − che ci può aiutare efficacemente a difendere la scienza (e noi stessi) dai rischi dell'irrazionalità: a condizione, naturalmente, che il nostro obiettivo sia quello di raggiungere un risultato concreto, e non invece soltanto quello di protestare contro i pregiudizi antiscientifici, e, in tale occasione, di "alzarci in piedi per essere contati" (5).*

*3. Il principio di precauzione nel Codice dell'ambiente.*

*La più antica espressione del principio di precauzione viene generalmente ricondotta allo Environmental Protection Act svedese del 1969 (6). Durante gli anni Settanta, l'espressione Vorsorgeprinzip è stata utilizzata soprattutto in Germania, nell'ambito delle normative e linee guida sull'inquinamento atmosferico (7).*

***Una delle prime elaborate tracce del principio di precauzione nell'ambito del diritto internazionale sembra rinvenibile nella Dichiarazione di Brema del 1984 riguardante la Conferenza internazionale dei Ministri sulla Protezione del Mare del Nord, nella quale si legge testualmente che gli Stati interessati non devono "aspettare la prova certa degli eventi dannosi prima di agire". Successivamente, vari altri trattati internazionali − ad esempio il Protocollo di Montreal del 16 settembre 1987 − si sono espressi in direzione analoga.***

***Ma il riconoscimento universale del principio di precauzione è intervenuto in occasione della Conferenza ONU del 1992 di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo. Ed è significativo che proprio in quella sede − insieme con la più solenne proclamazione del principio − siano giunti i primi avvertimenti riguardanti i limiti della sua possibile applicazione e le cautele (precauzioni?) che occorre utilizzare nel maneggiarlo (8).***

***Con il nuovo millennio, il principio di precauzione ha costituito uno degli aspetti fondamentali di numerosi Accordi internazionali, fra i quali si segnala in particolare la Convenzione di Stoccolma del 2001 sugli inquinanti organici persistenti (POPs), che individua un numero definito e preciso di sostanze considerate a rischio, la cui produzione deve pertanto cessare (sia pure con limitate deroghe assai ben motivate, come quella relativa al DDT), e che viene generalmente considerato − tanto dai produttori come dagli ambientalisti − una equilibrata espressione del principio di precauzione (9).***

***Nell'ambito del diritto europeo, il principio di precauzione entra ufficialmente nel Trattato − benché non venga da esso espressamente definito − attraverso le modifiche apportate con il Trattato di Maastricht (1992). Ed in tale momento perciò si affianca ai preesistenti principi: "chi inquina paga", "prevenzione" e "correzione alla fonte". Anche il progetto di nuova Costituzione europea − attualmente sospeso in seguito all'esito dei referendum svoltisi in Francia ed Olanda − significativamente proclamava (art. III-233) il principio di precauzione come uno dei fondamentali obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale (10); ed è importante che lo stesso art. III-233 contenesse l'esplicita affermazione dell'obbligo dell'Unione di tener conto, nel predisporre la politica in materia ambientale, "dei dati scientifici e tecnici disponibili". Negli ultimi anni, numerose direttive e regolamenti così come la comunicazione 2 febbraio 2000 della Commissione (i cui contenuti esamineremo fra breve), nonché importanti decisioni della Corte di Giustizia e significativi contributi dottrinali (11), hanno ribadito e concretizzato, in settori specifici, la vigenza del principio di precauzione: consentendo così, a mio avviso, di superare le preoccupazioni inizialmente formulate da parte della dottrina, la quale aveva ritenuto che la affermazione del principio contenuta nel Trattato di Maastricht fosse ancora una sorta di "formula sostanzialmente "vuota", ... senza alcuna specificazione dei significati da attribuirle e senza alcun riferimento agli strumenti tecnico-giuridici necessari per attuarla in concreto" (12).***

***Nella legislazione italiana ambientale vigente prima dell'entrata in vigore della legge delega 308/2004 (della quale fra breve si dirà), il principio di precauzione non trovava una espressa affermazione di carattere generale: pur se alcune leggi di settore (per esempio la legge 22 febbraio 2001, n. 36, sull'inquinamento elettromagnetico) lo richiamavano.***

***Recentemente, l'art. 2 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante "Delega al governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale" ha inserito fra i "Principi e criteri direttivi generali" l'obbligo, per tutti i decreti legislativi di settore, di rispettare la "affermazione dei princìpi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio "chi inquina paga"".***

***Il D.Lgs. 152/2006 − attuativo della citata legge delega e recante "Norme in materia ambientale" − menziona ripetutamente in modo espresso il principio di precauzione, principalmente ma non esclusivamente nell'ambito delle disposizioni sul danno ambientale.***

***In primo luogo, l'art. 301 del decreto legislativo è specificamente dedicato − nell'ambito della Parte sesta ("Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente") − alla "Attuazione del principio di precauzione". Il primo comma di esso prevede, in termini generali, che "in applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, pur se non vi sia certezza scientifica in ordine all'effettività del rischio, deve essere assicurato un alto livello di protezione" I successivi commi dell'articolo sono tuttavia esplicitamente finalizzati a definire i limiti e le condizioni di applicazione del principio, prevedendo (con indicazioni sostanzialmente corrispondenti ai criteri fissati nella comunicazione 2/2000 della Commissione) (13) che:***

***− "l'applicazione del principio concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva";***

***− gli interventi adottabili dal Ministro ai sensi dell'art. 304 del decreto legislativo ("Azione di prevenzione") (14) siano:***

***"a) proporzionali rispetto livello di protezione che s'intende raggiungere;***

***b) non discriminatori nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe già adottate;***

***c) basati sull'esame dei potenziali vantaggi ed oneri;***

***d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici".***

***L'art. 307 del decreto legislativo precisa poi che "le decisioni che impongono misure di precauzione..." siano adeguatamente motivate e "comunicate senza indugio all'operatore interessato con indicazione dei mezzi di ricorso di cui dispone e dei termini relativi".***

***Quanto poi ai costi dell'attività di "Precauzione, prevenzione e ripristino", l'art. 308 del decreto legislativo dispone quanto segue:***

***− il Ministro "recupera, anche attraverso garanzie reali o fideiussioni bancarie a primo rischio assoluto, dall'operatore che ha causato l'imminente minaccia di danno i costi sostenuti dallo Stato in relazione alle azioni di precauzione, prevenzione e ripristino";***

***− il Ministro determina peraltro di non recuperare la totalità dei costi qualora la spesa necessaria sia maggiore dell'importo recuperabile;***

***− non sono a carico dell'operatore i costi delle azioni di precauzione, prevenzione e ripristino adottate conformemente al presente decreto se egli può***

***"provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno:***

***a) è stato causato da un terzo, e si è verificato nonostante l'esistenza di misure di sicurezza astrattamente idonee;***

***b) è conseguenza dell'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autorità pubblica, diversi da quelli impartiti a seguito di un'emissione o di un incidente imputabili all'operatore; in tal caso il Ministro adotta le misure necessarie per consentire all'operatore il recupero dei costi sostenuti".***

***− "l'operatore non è tenuto a sostenere i costi delle azioni di cui al comma 5 che precede intraprese conformemente al presente decreto qualora dimostri che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo e che l'intervento preventivo a tutela dell'ambiente è stato causato da:***

***a) un'emissione o un evento espressamente consentiti da un'autorizzazione conferita ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari recanti attuazione delle misure legislative adottate dalla Comunità Europea di cui all'allegato III alla direttiva 2004/35/CE, applicabili alla data dell'emissione o dell'evento e in piena conformità delle condizioni ivi previste;***

***b) un'emissione o un'attività o qualsiasi altro modo di utilizzazione di un prodotto nel corso di un'attività, che l'operatore dimostri non essere stati considerati probabile causa di danno ambientale secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell'emissione o dell'esecuzione dell'attività".***

***− "le misure adottate dal Ministro in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto lasciano impregiudicata la responsabilità e l'obbligo risarcitorio del trasgressore interessato".***

***L'art. 309 del decreto legislativo ("Richiesta di intervento statale") consente espressamente a Regioni ed enti locali, nonché alle persone fisiche o giuridiche "che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione" di presentare al Ministro (depositandole presso le Prefetture - Uffici del territorio) denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e di chiedere l'intervento statale a tutela dell'ambiente a norma del presente decreto. I sopra menzionati soggetti, poi, sono legittimati − ai sensi del successivo art. 310 − ad "agire secondo i principi generali" (ma con alcune particolarità procedurali) "per... il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale".***

***Il principio di precauzione viene infine esplicitamente menzionato nell'ambito delle disposizioni riguardanti i rifiuti, contenute nel decreto legislativo in esame. In particolare, secondo l'art. 178, "la gestione dei rifiuti... deve conformarsi ai principi di precauzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga"".***

***Oltre ai riferiti casi di esplicita menzione del principio di precauzione, esso viene implicitamente evocato in altre disposizioni, quali ad esempio:***

***⋅ quelle che rinviano in generale ai principi comunitari in materia ambientale;***

***⋅ quelle che − nel definire il danno ambientale − fanno riferimento a situazioni tali da generare un "rischio significativo di effetti nocivi".***

***Nel complesso, come già si è accennato, la linea di tendenza della recente normativa italiana appare ispirata, con riferimento al principio di precauzione, ad una sostanziale conformità ai criteri indicati nella comunicazione della Commissione del febbraio 2000, che verrà commentata nel seguito.***

***4. Il significato del principio di precauzione: la posizione della Commissione europea.***

***Che cosa comporta, e come deve essere applicato, il principio di precauzione? Il diritto comunitario è apertamente schierato in favore di una sua interpretazione "attiva". Il documento decisivo, da questo punto di vista, consiste nella comunicazione 2 febbraio 2000 della Commissione (15).***

***Dal punto di vista istituzionale, quanto all'efficacia della comunicazione, la giurisprudenza comunitaria ha anche recentemente ribadito − proprio in una sentenza riguardante il principio di precauzione e la comunicazione in commento (16) − che "le istituzioni comunitarie possono imporsi indirizzi per l'esercizio dei loro poteri discrezionali mediante atti non previsti all'art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE), in particolare con comunicazioni, nei limiti in cui tali comunicazioni contengano regole indicative sulla condotta che tali istituzioni devono tenere e non deroghino alle norme del Trattato... In tal caso il giudice comunitario verifica, in attuazione del principio della parità di trattamento, se l'atto impugnato sia conforme agli orientamenti che le istituzioni si sono autoimposte con l'adozione e la pubblicazione di tali comunicazioni".***

***Ciò premesso, e passando ora ai contenuti, la comunicazione in esame opportunamente precisa che:***

***a) l'applicazione del principio comunque presuppone un rischio (di livello incerto, ma) individuato, vale a dire "una preliminare valutazione scientifica obiettiva", la quale indichi che "vi sono ragionevoli motivi di temere..." (17);***

***b) quando una determinata azione viene considerata necessaria sulla base del principio di precauzione, essa dovrebbe fra l'altro essere:***

***− proporzionale al livello prescelto di protezione;***

***− non discriminatoria nella sua applicazione;***

***− coerente con misure analoghe già adottate;***

***− basata su un esame dei potenziali vantaggi ed oneri (possibilmente attraverso un'analisi costi/benefici);***

***− soggetta a revisione (e dunque provvisoria) alla luce dei nuovi dati scientifici (18);***

***− in grado di attribuire la responsabilità per la produzione delle prove scientifiche necessarie per una più completa valutazione del rischio.***

***Un punto particolarmente delicato della comunicazione della Commissione consiste nel riconoscimento, in essa contenuto, del fatto che, pur essendo indispensabile una "valutazione scientifica quanto più completa possibile, ... giudicare quale sia un livello di rischio accettabile per la società costituisce una responsabilità eminentemente politica" (19). Ne consegue − come recentemente osservato con acutezza in un documento di conclusioni dell'Avvocato generale (20) − una "distinzione tra valutazione e gestione dei rischi, la prima spettante alla scienza e la seconda alla politica", con la conseguente possibilità, in casi estremi, che "una decisione presa a livello comunitario a titolo di gestione del rischio può discostarsi dalle conclusioni a cui è pervenuta la scienza": ma con la assoluta necessità, in questo caso, che le ragioni politiche della decisione siano "chiare e distinte dalle valutazioni scientifiche", e con la precisazione che "il margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri nel ricorso al principio di precauzione è tanto più ristretto, quanto più essi si allontanano dall'analisi scientifica e si basano sul giudizio politico". Sul piano strettamente giurisdizionale, il parametro da utilizzare al fine di effettuare il controllo giudiziario anche su queste scelte di natura politica è quello c.d. di "ragionevolezza" (21).***

***5. Le Corti comunitarie e la Corte Costituzionale di fronte al principio di precauzione.***

***Nell'esaminare i problemi collegati al principio di precauzione, le Corti normalmente rifuggono da un approccio sistematico. Al contrario, esse muovono dal caso concreto, cercando di rintracciare e di interpretare le regole tecniche più significative.***

***La giurisprudenza italiana e soprattutto quella europea hanno avuto varie occasioni per occuparsi − sia pure in modo non sempre organico − del principio di precauzione. Non sarebbe in questa sede possibile ripercorrere − attraverso una analitica rassegna − tutti gli interventi giurisprudenziali che in qualche modo ne hanno tenuto conto. Mi propongo invece di segnalare in questo paragrafo gli orientamenti − di particolare rilievo − delle Corti comunitarie e della Corte Costituzionale.***

***La Corte di Giustizia delle Comunità Europee e il Tribunale europeo di prima istanza si sono ripetutamente occupati del principio di precauzione. Naturalmente, il controllo giurisdizionale sul ricorso al principio di precauzione da parte delle autorità competenti deve limitarsi a esaminare l'eventuale presenza di un errore manifesto, o di uno sviamento di potere, e non dovrebbe estendersi al "merito" della scelta amministrativa discrezionale (22).***

***Una autorevole dottrina (23) ha individuato i tre fondamentali apporti di questa giurisprudenza nella affermazione dei seguenti concetti: carattere di principio generale della precauzione, impossibilità − in sede di bilanciamento fra protezione della salute e libertà economica − di garantire la tutela dell'affidamento delle imprese circa l'assenza di misure di cautela; validità del principio di precauzione come criterio interpretativo del sistema di strumenti di tutela ambientale unitariamente considerato.***

***Sotto un diverso profilo, una approfondita (anche se, come presto vedremo, assai "partigiana") ricerca sulla giurisprudenza delle Corti europee in materia di precauzione mostra che, sino al febbraio 2004, 31 decisioni della Corte di Giustizia, 12 decisioni del Tribunale di prima istanza e 15 conclusioni dell'Avvocato generale si erano occupate del principio di precauzione. La stessa ricerca ritiene di poter individuare quattro diverse tendenze all'interno della giurisprudenza comunitaria: quella rigida, quella attiva, quella intermedia (definita dagli Autori come "terza via") e persino una tendenza intrinsecamente contraddittoria (24). La differenza essenziale fra queste (asseritamente) diverse tendenze consisterebbe nel diverso grado di evidenza scientifica che verrebbe considerata necessaria per invocare − in merito ad un determinato rischio − il principio di precauzione: con il risultato che, in alcuni casi, verrebbe considerato sufficiente un rischio "potenziale" o "possibile", mentre in altri verrebbe richiesto un rischio "riconosciuto".***

***Lo studio in esame ricorda inoltre che in un caso (25) le Corti europee hanno tentato di offrire una analitica definizione del principio di precauzione, esprimendosi (peraltro anche attraverso numerosi richiami della giurisprudenza precedente) nei seguenti termini:***

***"184. ... il principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici.***

***185. Il principio di precauzione implica che, nel caso sussistano incertezze quanto all'esistenza o alla portata dei rischi per la salute delle persone, le istituzioni possono prendere provvedimenti di tutela senza dover attendere che la realtà e la gravità di tali rischi siano pienamente dimostrate...***

***186. Nel caso in cui la valutazione scientifica non consenta di stabilire con sufficiente certezza l'esistenza del rischio, la scelta di ricorrere o di non ricorrere al principio di precauzione dipende generalmente dal livello di protezione scelto dall'autorità competente nell'esercizio del suo potere discrezionale. ... Tale scelta deve tuttavia essere conforme al principio della preminenza della tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente sugli interessi economici, nonché ai principi di proporzionalità e di non discriminazione".***

***Tale definizione sarebbe − secondo gli Autori della ricerca in esame − altamente impropria, e consentirebbe inammissibili margini di discrezionalità in sede applicativa: in particolare, essa attribuirebbe eccessiva discrezionalità all'autorità competente, in quanto ometterebbe "di riconoscere che deve esservi un equilibrio fra la riduzione del rischio ed i costi economici" (26). Da questa analisi viene tratto spunto per criticare in radice il principio di precauzione: tanto che, si sostiene, "l'analisi empirica della considerazione del principio di precauzione da parte delle Corti europee conferma le paure di molti scettici, secondo i quali esso contiene un aperto invito per l'adozione, da parte di legislatori e giudici, di decisioni arbitrarie e irrazionali" (27).***

***Senonché:***

***a) la giurisprudenza delle Corti europee viene considerata, nella ricerca in esame, in modo evidentemente parziale e incompleto. Così, ad esempio, proprio la decisione sopra analiticamente citata del Tribunale di prima istanza richiama in modo espresso − contrariamente a quanto viene sorprendentemente sostenuto dai suoi critici − la necessità di conciliare il principio di precauzione con una corretta analisi costi-benefici, e ciò nei seguenti testuali termini:***

***"192. ... il rapporto rischi/benefici deve essere valutato costantemente sulla base di qualunque nuovo dato o nuova informazione trasmessi alle autorità competenti.***

***194. In tale contesto, ... la revoca di un'AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio) si giustifica in via di principio solo se l'esistenza di nuovi rischi potenziali o l'ipotesi di inefficacia sono suffragate da nuovi e oggettivi dati o informazioni di ordine medico e/o scientifico".***

***b) le differenze giurisprudenziali vengono esasperate, forse nel tentativo di screditare la serietà del principio di precauzione: così, pur essendo innegabile (ma anche normale) che le diverse decisioni delle Corti europee presentino specifiche e non sempre coincidenti accentuazioni linguistiche (28), tutte le decisioni sopra citate si muovono nella sostanza all'interno dell'interpretazione proposta dalla Commissione europea (e oggi sostanzialmente recepita in Italia dal D.Lgs. 152/2006): interpretazione secondo la quale, come abbiamo visto, il principio di precauzione può essere invocato soltanto quando − pur in assenza di certezze scientifiche − un determinato rischio è "individuato";***

***c) poiché la precauzione rientra fra i "Principi" del diritto europeo, i giudici non possono farne applicazione diretta, ma devono piuttosto utilizzarla per l'interpretazione e applicazione degli atti legislativi o esecutivi adottati nei vari settori. Compito della dottrina è proprio quello di aiutare questo processo interpretativo ed applicativo.***

***Una interpretazione del principio di precauzione ragionevole e attiva è sostanzialmente conforme ai contenuti della comunicazione del febbraio 2000 della Commissione europea. Tanto che − anche per questa ragione − appare ragionevole sostenere che il principio di precauzione è oggi una norma cogente di diritto internazionale consuetudinario (29).***

***La Corte Costituzionale italiana, dal canto suo:***

***− ha da tempo espressamente affermato − in un'ottica chiaramente precauzionale − che l'incertezza scientifica non è sufficiente per escludere l'adozione di provvedimenti preordinati alla tutela della salute (30);***

***− ha ribadito la preminenza dei valori di tutela ambientale e sanitaria in una serie di decisioni dedicate al c.d. "bilanciamento" fra vari interessi costituzionali (31);***

***− ha valorizzato l'importanza della scienza ed il ruolo degli organi tecnico-scientifici nazionali e internazionali:a) chiarendo che in materia di tutela della salute "l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali" (elaborazione spettante agli "organi tecnico-scientifici") prevale sulla "pura discrezionalità politica dello stesso legislatore" (32); b) ulteriormente precisando − in tempi recentissimi − che l'imposizione di limiti all'esercizio della libertà di iniziativa economica "sulla base dei principi di prevenzione e precauzione nell'interesse dell'ambiente e della salute umana" può legittimamente avvenire soltanto sulla base di "indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite tramite istituzioni e organismi, di norma nazionali o sopranazionali, a ciò deputati, dato l'essenziale rilievo che, a questi fini, rivestono gli organi tecnico-scientifici"(33);***

***− ha comunque affermato che, nelle situazioni "normali", il rispetto delle norme tecniche ambientali è (non solo necessario, ma anche) sufficiente per garantire il perseguimento dell'obiettivo dello "sviluppo sostenibile" (34);***

***− ha in definitiva e riassuntivamente qualificato il principio di precauzione come un "criterio direttivo che deve ispirare l'elaborazione, la definizione e l'attuazione delle politiche ambientali della Comunità Europea sulla base di dati scientifici... circa gli effetti che possono essere prodotti da una determinata attività" (35).***

***6. Conclusioni.***

***L'esame della giurisprudenza delle Corti comunitarie e della Corte Costituzionale sul principio di precauzione − imperniata, come abbiamo visto, sulla necessaria esistenza di un rischio "individuato" dalla comunità scientifica e sull'indispensabile valutazione di costi e benefici delle misure di cautela − evidenzia a mio avviso l'esistenza, in ogni applicazione legislativa, amministrativa e giurisprudenziale del principio di precauzione, di un vero e proprio dovere (costituzionalmente garantito) di equilibrio (36).***

***Come abbiamo visto, la Corte Costituzionale ha chiarito che la valutazione ponderata delle "esigenze contrapposte" che in questo campo inevitabilmente si manifestano deve normalmente avvenire sulla base delle indicazioni fornite dagli "organismi scientifici nazionali e sopranazionali" (37): indicazioni che − ha recentissimamente precisato il Consiglio di Stato − possono essere superate soltanto in presenza di ben precisi e circostanziati "elementi nuovi" (38) tali da rendere non più accettabili gli orientamenti scientifici precedentemente assunti come base per le decisioni politiche.***

***L'equilibrio del quale si è fatto cenno − oggi mancante nella nostra legislazione ambientale (39) − è indispensabile affinché il principio di precauzione possa risultare davvero utile per riconciliare scienza e società: come indicato in un recente rapporto della WHO (World Health Organization), una corretta applicazione del principio in esame, che ne elimini gli abusi, è in grado di dimostrare che non vi è contraddizione fra il perseguimento del progresso scientifico e l'adozione di politiche precauzionali (40). I veri difensori di questo principio, insomma, sono coloro che − applicandolo in modo "equilibrato" (potremmo dire, con molte precauzioni...) − contribuiscono a renderlo più forte, autorevole ed accettato: non soltanto − è il caso di ricordarlo sempre − nei paesi più avanzati(41), ma anche nel sempre più interconnesso "villaggio globale" (42).***

***Mi propongo di dimostrare in dettaglio − in una ricerca di prossima pubblicazione (43) − che l'applicazione equilibrata del principio di precauzione presuppone essenzialmente i seguenti aspetti:***

***− l'obbligatorietà di preventivi approfondimenti scientifici(44) da affidare preferibilmente ad agenzie nazionali o sopranazionali;***

***− il trasparente e pieno coinvolgimento nelle decisioni amministrative di tutti i portatori di interesse (45) e, più in generale, l'ampia utilizzazione di sistemi procedurali e di gestione, da considerare come la risposta più efficiente all'incertezza conoscitiva (46);***

***− analisi costi-benefici anche di natura qualitativa (47);***

***− l'individuazione di misure di cautela da inserire in modo non traumatico nella legislazione vigente (48) e proporzionate rispetto al rischio(49), che − per quanto incerto nelle sue dimensioni − deve essere chiaramente individuato;***

***− la valutazione congiunta dei diversi possibili rischi, tenendo anche conto delle diverse possibili relazioni fra la dose di esposizione ed il rischio.***

***− la valutazione, infine, dei possibili effetti "distributivi" delle misure di cautela, le quali − in determinate situazioni − possono essere favorevoli per determinate categorie di soggetti (ad esempio categorie economicamente meno favorite, bambini) e meno favorevoli per altre (50).***

***Note:  
(1) Abbiamo già una prima conferma di questa previsione: lo schema di decreto legislativo correttivo del "Codice dell'ambiente" − approvato in prima lettura dal governo il 12 ottobre 2006 − non modifica l'art. 301, che offre, come vedremo, un'ampia descrizione dei contenuti del principio. Esso contiene peraltro un ulteriore riferimento al principio di precauzione, che viene esplicitamente indicato (insieme con gli altri principi comunitari) come criterio interpretativo della definizione di rifiuto (cfr. art. 1, comma 20, dello schema di decreto correttivo).  
(2) Per queste definizioni cfr. J. Salter e P. Howsam, The Precautionary Principle and the law on risk, in http://www.cranfield.ac.uk/cuplu/papers.htm.  
(3) Il fondamentale riferimento, al riguardo, è agli studi di Ulrich Beck (vedi per tutti U. Beck, World risk society, 1999 (traduzione italiana, La società globale del rischio, Asterios, 2001, pp. 180). Cfr. inoltre − fra gli studiosi del rischio − M.D. Rogers, Scientific and Technological Uncertainty, the precautionary principle, scenarios and risk management, in Journal of Risk Research, 2001, f. 4, pp. 1-15, anche per un'analisi del rapporto fra incertezza scientifica e principio di precauzione. Sul piano giuridico, l'idea secondo la quale la moderna società è basata sulla ripartizione dei rischi risale alla fine del 1800, come documentato da F. Fonderico, "Rischio" e "precauzione" nel nuovo procedimento di bonifica dei siti inquinati, in questa Rivista, 2006, pp. 419 ss., il quale puntualmente aggiunge che oggi "il dilemma non è più come ripartire i rischi, ma se abbiamo il diritto di produrli".  
(4) Così, espressamente, N. DeSadeleer, The Precautionary Principle in EC Health and Environmental Law, in European Law Journal, 2006, vol. 12, n. 2, pp. 139-172, e in paricolare p. 144, il quale inoltre osserva: "while the jurist seeks certainty, the scientist points to the uncertainty inherent in ecological risk".  
(5) Così Herbert Simon, citato da C.R. Sunstein, Risk and Reason. Safety, Law and the Environment, Cambridge University Press, 2002, p. VI.  
(6) La più completa ed accurata analisi del principio di precauzione nel diritto internazionale si rinviene in A. Trouwborst, Evolution and Status of the Precautionary Principle in International Law, Kluwer Law International, 2002, pp. XIV-378: l'Autore esamina in estremo dettaglio i riferimenti al principio contenuti nei trattati internazionali (pp. 63-112), nelle dichiarazioni e programmi d'azione (pp. 112-133), nelle prassi delle Organizzazioni internazionali (pp. 133-148), nelle risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (pp. 148-156), nelle decisioni delle Corti internazionali (pp. 156-178) e nelle prassi interne degli Stati (pp. 178-244).  
(7) Cfr. sul punto, con riferimenti specifici, S. Marr e A. Schwemer, The Precautionary Principle in German Environmental Law, in The Yearbook of European Environmental Law, 2004, vol. 3, pp. 127 ss., nota 8.  
(8) Riporto testualmente il passaggio fondamentale della Dichiarazione di Rio: "In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious and irreversibile damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation". Quattro gli aspetti da sottolineare: si parla di "approccio" precauzionale (concetto apparentemente più flessibile rispetto al "principio" di precauzione); si fa riferimento alle concrete possibilità di applicazione della precauzione da parte degli Stati; si sottolinea il carattere "serio e irreversibile" che il paventato danno deve presentare; si evidenzia che le misure di cautela devono essere efficienti dal punto di vista del rapporto costi-benefici. La circostanza che la Dichiarazione di Rio avvallasse una versione prudente del principio di precauzione veniva notata già in T. Scovazzi, Sul principio precauzionale nel diritto internazionale dell'ambiente, in Riv. dir. intern., 1992, 3, p. 700. È del resto significativo che tale versione assai prudente del principio di precauzione venga puntualmente recepita dai tribunali internazionali, che ovviamente applicano i trattati piuttosto che le norme del diritto comunitario. Si considerino per esempio: International Tribunal for the Law of the Sea, Order 3 dicembre 2001, Mox Plant Case, che rifiuta le misure cautelari radicali richieste dal ricorrente, sul presupposto che lo stesso ricorrente non ha potuto provare la sussistenza di "either irreparabile damage... or serious harm" (il tribunale, peraltro, ordina, applicando criteri di "prudence and caution", che le parti si scambino informazioni circa il rischio e la sua evoluzione); in termini simili, International Tribunal for the Law of the Sea, Order 8 Ottobre 2003, Malaysia v. Singapore, e International Tribunal for the Law of the Sea, Order 27 August 1999, Southern Bluefin Tuna Cases (con una "separate opinion" del giudice Treves favorevole ad una applicazione più incisiva del principio di precauzione). Recentissimamente, una posizione non lontana da quella dell'International Tribunal for the Law of the Sea è stata sostenuta dalla International Court of Justice, nel proprio Order 13 Luglio 2006, Argentina v. Uruguay, Case concernine Pulp Mills on the River Uruguay: anche in questo caso, peraltro, va segnalata la "dissenting opinion" del giudice ad hoc Vinuesa, favorevole ad una applicazione del principio di precauzione anche in presenza di "a reasonable basis of uncertainty" in merito al rischio ambientale.  
(9) Cfr. S. Nespor, Un trattato che è una pietra miliare. Il principio di precauzione applicato ai POP ha messo d'accordo organizzazioni internazionali, ONG e industrie, in Scienza Esperienza, 2003, f. 0 (disponibile on line in www.scienzaesperienza.it/news/).  
(10) Sui principi di tutela ambientale nel progetto di Costituzione europea vedi G. Garzia, Costituzione europea e tutela dell'ambiente: riflessioni e problemi aperti, Relazione tenuta nell'ambito del Seminario dal titolo "Una Costituzione per l'Europa" organizzato il 25 novembre 2004 dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna.  
(11) Per una completa rassegna della legislazione, dottrina e giurisprudenza comunitaria vedi per tutti P. Pallaro, Il principio di precauzione tra mercato interno e commercio internazionale: un'analisi del suo ruolo e del suo contenuto nell'ordinamento comunitario, in Dir. comm. Internaz., 2002, 1, pp. 15-70, e N. DeSadeleer, Environmental Principles. From Political Slogans to Legal Rules, Oxford University Press, 2002, pp. 111 ss.  
(12) M. Cecchetti, Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente, Giuffrè, 2000, p. 191.  
(13) Che verrà esaminata nel seguito.  
(14) La rubrica e il contenuto dell'art. 304 introducono peraltro alcuni elementi di confusione, in quanto oscillano fra un approccio precauzionale e un approccio meramente preventivo: infatti, la rubrica dell'art. 304 parla di "azione di prevenzione", e anche le misure attuabili dal Ministro vengono qualificate come "di prevenzione".  
(15) In merito alla comunicazione della Commissione, vedi anche, per stimolanti osservazioni, U. Izzo, La precauzione nella responsabilità civile. Analisi di un concetto sul tema del danno da contagio per via trasfusionale, Cedam, 2004, pp. 36 ss.  
(16) Tribunale di Prima istanza, 11 settembre 2002, in causa T-13/99. Cfr. recentemente sul punto, in dottrina, E. Sessa, Profili evolutivi del principio di precauzione alla luce della prassi giudiziaria della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in questa Rivista, 2005, p. 641, testo e nota 17, anche per ulteriori riferimenti.  
(17) La giurisprudenza amministrativa italiana ha precisato, in tempi recenti, che il rischio può ritenersi "individuato" quando vi sia la dimostrazione o quanto meno la "plausibile allegazione di un pregiudizio" (T.A.R. Lazio, Sez. II-ter, 18 aprile 2005, n. 6582). Secondo Cons. Stato, Sez. VI, 4 aprile 2005, n. 1462, è necessario dimostrare la "possibilità di una alterazione negativa" dell'ambiente.  
(18) Sull'importanza della revisione − sulla base di sopravvenuti dati scientifici − delle misure cautelari adottate insiste in modo particolare Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 12 gennaio 2006, in causa C-504/04, nei seguenti testuali termini (punto 40): "Ove vi siano nuovi elementi che modificano la percezione di un rischio o mostrano che tale rischio può essere circoscritto da misure meno severe di quelle esistenti, spetta alle Istituzioni, in particolare alla Commissione, che dispone del potere d'iniziativa, vigilare sull'adeguamento della normativa ai nuovi dati".  
(19) In tale valutazione politica possono trovare spazio anche le paure dell'opinione pubblica, ma sempre in un contesto razionale e proporzionato: per un brillante tentativo di proporre una procedura per individuare il "prezzo" della paura e dell'ansietà, vedi M.D. Adler, Fear Assessment: Cost-Benefit Analysis and the Pricing of Fear and Anxiety, in www.srn.com, pp. 1-63. Nella giurisprudenza italiana, una recentissima sentenza (T.A.R. Lazio, Sez. III-quater, 20 marzo 2006, n. 2001, in tema di qualità delle acque destinate al consumo umano) insiste sulla responsabilità politica nella determinazione − in sede legislativa − del livello di tutela prescelto: con la conseguenza che il principio di precauzione avrebbe "un carattere orientativo in ragione del suo contenuto generale e di larga massima", potendo perciò "ispirare le attività normative ed amministrative dell'Unione Europea e degli Stati membri", ma non invece "tradursi in un tassativo comando giuridico".  
(20) Conclusioni dell'avvocato generale Poiares Maduro del 14 settembre 2004 in causa C-41/02.  
(21) Così S. Grassi e A. Gragnani, Il principio di precauzione nella giurisprudenza costituzionale, in Biotecnologie e tutela del valore ambientale, a cura di L. Chieffi, Giappichelli, 2003, p. 157, i quali sottolineano come siano decisive le valutazioni circa il rispetto del principio di proporzionalità.  
(22) In questi termini, espressamente, la comunicazione del febbraio 2000 della Commissione europea: in dottrina, i limiti del possibile controllo giurisdizionale sono sottolineati da T. Marocco, Il principio di precauzione e la sua applicazione in Italia e in altri Stati membri della Comunità Europea, in Riv. it. dir. pubb. comunitario, 2003, 6, pp. 1233-1246.  
(23) S. Grassi e A. Gragnani, op. cit., pp. 167-168.  
(24) G. Marchant e K.L. Mossman, Arbitrary & Capricious. The Precautionary Principle in the European Union Courts, The American Enterprise Institute Press, 2004. La sintesi di tutte le decisioni delle Corti europee, elencate in un'utile tabella, è alle pp. 66-73; l'individuazione delle diverse ricostruzioni del principio di precauzione, all'interno della giurisprudenza delle Corti, è alle pp. 31 ss.  
(25) Tribunale di prima istanza, sentenza 26 novembre 2002, in causa T-74/00.  
(26) Marchant e Mossman, op. cit., p. 29.  
(27) Ibid., p. 65.  
(28) Così, ad esempio:1) fra le sentenze recenti con accenti linguisticamente più rigorosi vanno ricordate: Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 7 settembre 2004, in causa C-127/02, secondo la quale la certezza dell'innocuità si verifica solo quando "non sussiste alcun dubbio ragionevole dal punto di vista scientifico" (su questa sentenza − riguardante la direttiva del Consiglio "Habitat" 21 maggio 1992, 92/43/CEE − si rinvia, per pertinenti osservazioni parzialmente critiche, a G. Garzia, Valutazione di incidenza ambientale e principio comunitario di precauzione, in www.giuristiambientali.it); Tribunale di prima istanza, 11 settembre 2002, in causa T-13/99, che, pur espressamente rifiutando un approccio basato sul "rischio zero", afferma (paragrafo 140): "Secondo il principio di precauzione le istituzioni comunitarie potevano adottare una misura preventiva... anche se, a causa del permanere di una situazione di incertezza scientifica, la realtà e la gravità dei rischi per la salute umana connessi a tale utilizzo non erano ancora pienamente dimostrate" (su questa sentenza si vedano: a) per acute osservazioni, F. DeLeonardis, Il principio di precauzione nell'amministrazione di rischio, Giuffrè, 2005, pp. 96-102; b) per una analisi critica, comprensiva anche di dettagliate notizie in merito ad una anomala "correzione" della sentenza effettuata dopo il deposito − ma non in tutte le versioni linguistiche, come ho potuto verificare − su richiesta di una parte privata, W.T. Douma, Fleshing Out the Precautionary Principle by the Court of First Instance, in Journal of Environmental Law, 2003, vol. 15, particolarmente p. 399);2) fra le sentenze invece che − particolarmente secondo l'opinione di Marchant e Mossman, op. cit., p. 31 − richiederebbero, per applicare il principio di precauzione, l'esistenza di "recognised risks" viene citata quella della Corte di Giustizia del 22 giugno 2000, in causa C-318/98. Peraltro, l'accentuazione sembra essenzialmente presente nella versione inglese della sentenza, laddove invece in altre lingue non si parla affatto di rischi "riconosciuti", ma − in linea con la tesi consueta − di rischi "noti"" ("connus" nella versione francese, "conocidos" in quella spagnola e "conhecidos" in quella portoghese). Una attitudine "pro market" viene generalmente attribuita anche a Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 9 settembre 2003, in causa C-236/01, secondo la quale l'adozione di misure precauzionali presuppone la possibilità di concludere, "sulla base dei dati scientifici disponibili che risultano maggiormente affidabili e dei risultati più recenti della ricerca internazionale, che l'attuazione di tali misure è necessaria" al fine di evitare pericoli per la salute umana (su questa sentenza si veda in senso parzialmente critico − in quanto sottovaluterebbe il profilo della gestione politica del rischio − A. Barone, Organismi geneticamente modificati (OGM) e precauzione: il "rischio" alimentare tra diritto comunitario e diritto interno, in Foro it., 2004, IV, 248);3) una posizione consapevolmente intermedia viene adottata da Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 1° aprile 2004, in causa C-286/02, la quale da un lato riconosce l'esistenza in capo agli Stati di un certo "potere discrezionale per determinare il livello di rischio ... adeguato"; dall'altro opportunamente precisa che "tale potere discrezionale − ... è soggetto al controllo del giudice", in quanto le misure precauzionali devono essere "basate su dati scientifici, ... proporzionate, non discriminatorie, trasparenti e coerenti". Appare equilibrata anche la posizione recentemente espressa da Corte di Giustizia delle Comunità europee, 10 gennaio 2006, in causa C-98/03, che richiede − per l'applicazione del principio di precauzione in una vicenda riguardante la direttiva Habitat − l'impossibilità di escludere che un piano o progetto "pregiudichi significativamente il sito interessato".  
(29) Così anche J.B. Wiener, Whose Precaution after all? A comment on the comparison and Evolution of Risk Regulatory Systems, in Duke Journal of Comparative and International Law, 2003, vol. 13, p. 212, testo e nota 24, con ulteriori approfondite citazioni di dottrina e giurisprudenza.  
(30) Così espressamente Corte Cost., 26 maggio 1998, n. 185, riguardante la cd. "multiterapia Di Bella".  
(31) Cfr., per complete citazioni giurisprudenziali, Grassi e Gragnani, op. cit.  
(32) Corte Cost., 26 giugno 2002, n. 282, la cui rilevanza è fra gli altri sottolineata da G.D. Comporti, Contenuto e limiti del governo amministrativo dell'inquinamento elettromagnetico alla luce del principio di precauzione, in questa Rivista, 2005, p. 221. La Corte Costituzionale ha reiterato il proprio insegnamento nella sentenza 14 novembre 2003, n. 338.  
(33) Corte Cost., 17 marzo 2006, n. 116.  
(34) Corte Cost., 16 marzo 1990, n. 127, significativamente pronunciata in un caso nel quale si discuteva del significato dell'espressione normativa "migliori tecnologie disponibili a costi accettabili". Secondo questa sentenza, "fino a prova contraria, ... si deve presumere che i limiti massimi insuperabili che governo e regioni stabiliscono, e ulteriormente andranno a fissare, per i vari elementi nocivi che compongono le emissioni inquinanti, siano tali da contenere le emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente. In ipotesi, però, che seri dubbi sorgano, particolarmente in relazione al verificarsi nella zona di manifestazioni morbose attribuibili all'inquinamento..., il giudice ben può disporre indagini scientifiche atte a stabilire la compatibilità del limite massimo delle emissioni con la loro tollerabilità, traendone le conseguenze giuridiche del caso".  
(35) Corte Cost., 3 novembre 2005, n. 406. Già sul punto, peraltro, F. Fonderico, La tutela dall'inquinamento elettromagnetico, IPSOA, 2002, p. 92.  
(36) Già prospettato in L. Butti, Il principio di precauzione e la legislazione ambientale, in Ambiente & Sviluppo, 2003, 6, p. 30, e ulteriormente sviluppato in L. Butti e L. DeBiase, Nanotecnologie, ambiente e percezione del rischio, in questa Rivista, Giuffrè, 2005. Per una accurata ricostruzione del "linguaggio filosofico dell'equilibrio", vedi B. Accarino (a cura di), La bilancia e la crisi. Il linguaggio filosofico dell'equilibrio, Ombre corte, 2003. Anche L. Marini, Il principio di precauzione nel diritto internazionale e comunitario. Disciplina del commercio di organismi geneticamente modificati e profili di sicurezza alimentare, Cedam, 2004, pp. 326 e 329, suggerisce un'applicazione "moderata", ed effettuata con "ragionevolezza" e "prudenza", del principio di precauzione.  
(37) Corte Cost., 17 marzo 2006, n. 116.  
(38) Così Consiglio di Stato, 18 gennaio 2006, n. 2001.  
(39) Come mi propongo dimostrare − attraverso numerosi esempi di errori "dal lato sicuro" e "dal lato insicuro" − nel volume in fase di pubblicazione citato sopra alla nota (\*).  
(40) WHO, The precautionary principle: protecting public health, the environment and the future of our children (a cura di M. Martuzzi e J.A. Tickner), 2004, p. 4.  
(41) I quali forse potrebbero permettersi ancora per qualche tempo una elevata percentuale di "errori dal lato sicuro".  
(42) Sui rapporti fra globalizzazione e ambiente cfr., per una equilibrata analisi, S. Nespor, La globalizzazione danneggia l'ambiente?, in questa Rivista, 2002, p. 1.  
(43) Si tratta del volume in corso di pubblicazione citato alla nota (\*).  
(44) Come è stato acutamente osservato (N. DeSadeleer, Environmental Principles. From Political Slogans to Legal Rules, Oxford University Press, 2002, pp. 211 ss.), il principio di precauzione comporta un "dovere di investigare", la cui violazione ha precise conseguenze anche in materia di responsabilità civile: in altre parole, in condizioni di scienza incerta, non è più possibile difendersi dicendo soltanto "non sapevo", se non si è in grado di dimostrare che si è adeguatamente "cercato di sapere".  
(45) Cfr. sul punto, ampiamente, DeLeonardis, op. cit. pp. 196-213: questo Autore sottolinea fra l'altro (p. 199) come la Pubblica amministrazione abbia oggi il dovere non soltanto di "far partecipare", ma anche di "mettere in grado di partecipare" i portatori di interesse, ad esempio fornendo loro tempestivamente i risultati delle valutazioni scientifiche del rischio.  
(46) Particolare significato assumono, in questo ambito, le procedure di tracciabilità dei materiali, dei rifiuti, delle persone.  
(47) L'importanza dell'analisi costi-benefici come "metodo" applicativo del principio di precauzione viene sottolineata anche da R. Ferrara, I principi comunitari della tutela dell'ambiente, in Dir. amm. Rivista trimestrale, 2005, 3, p. 540. Cfr. al riguardo, ampiamente, anche M. Geistfeld, Reconciling Cost-Benefit Analysis with the Principle that Safety Matters more than Money, in New York University Law Review, 2001, 76, particolarmente alle pp. 123 (testo e nota 27) e 185-187.  
(48) Si è sottolineato in altra sede (Butti e DeBiase, op. cit.), come lo strumento preferibile per disciplinare, alla luce del principio di precauzione, i rischi associabili a nuove tecnologie sia il c.d. "incremental approach", consistente nell'adeguamento della legislazione preesistente piuttosto che nell'approvazione di nuovi separati sistemi legislativi.  
(49) Sulla proporzionalità si veda N. Emiliou, The Principle of Proportionality in European Law. A Comparative Study, Kluwer Law International, 1996. Naturalmente, di fronte al rischio di un "disastro ecologico", i Principi di precauzione e Proporzione possono giustificare "una valutazione che − in via assolutamente prudenziale − tenda ad eliminare" completamente il rischio (esattamente in questi termini, T.A.R. Lombardia, Brescia, 11 aprile 2005, n. 304).  
(50) Cfr. sul punto − fra gli altri − B. Dickson, Fairness and the Costs and Benefits of Precautionary Action, in Biodiversity & The Precautionary Principle. Risk and Uncertainty in Conservation and Sustainable Use, Earthscan, 2005, p. 275.  
(\*) Avvocato e professore a contratto di diritto internazionale dell'ambiente presso l'Università di Padova. Il presente articolo anticipa sinteticamente i contenuti del capitolo dedicato alla giurisprudenza comunitaria e della Corte Costituzionale sul principio di precauzione, compreso nel volume The precautionary principle and the environmental law che verrà prossimamente pubblicato in lingua inglese dall'editore Giuffrè, nei Quaderni della Rivista Giuridica dell'Ambiente.***

***Utente: centr7718 CENTRO SERVIZI BIBLIOTECARI - www.iusexplorer.it - 29.10.2014***

***© Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156***